

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 365/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 529 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro BOSCO e Vittorio GEMELLARO, e della società VIS PESARO DAL 1898 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO BOSCO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Vis Pesaro DAL 1898 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al Tampone al Tempo -1 (T-1) a 72/96h dalla data di avvio degli allenamenti collettivi (T0) fissata dalla società nella giornata del 06/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 21/08/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 06/08/20, al test eseguito in data 18/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 03/09/20, al test eseguito in data 30/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/10/20, al test eseguito in data 20/11/20 a distanza di 21 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività del calciatore Benedetti Leonardo al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h in "bolla" previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 16/11/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 13/11/20, relativamente alla positività accertata al tampone del 09/11/20 del calciatore Benedetti Leonardo;

VITTORIO GEMELLARO, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Vis Pesaro DAL 1898 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal

C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al Tampone al Tempo -1 (T-1) a 72/96h dalla data di avvio degli allenamenti collettivi (T0) fissata dalla società nella giornata del 06/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 21/08/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 06/08/20, al test eseguito in data 18/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 03/09/20, al test eseguito in data 30/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/10/20, al test eseguito in data 20/11/20 a distanza di 21 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività del calciatore Benedetti Leonardo al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h in “bolla” previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 16/11/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 13/11/20, relativamente alla positività accertata al tampone del 09/11/20 del calciatore Benedetti Leonardo;

VIS PESARO DAL 1898 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro BOSCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIS PESARO DAL 1898 S.R.L., e dal Sig. Vittorio GEMELLARO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.190,00 (mille e centonovanta) di ammenda per il Sig. Mauro BOSCO, di € 1.190,00 (mille e centonovanta) di ammenda per il Sig. Vittorio GEMELLARO, e di € 1.575,00 (mille e cinquecentosettantacinque) di ammenda per la società VIS PESARO DAL 1898 S.R.L.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina